



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

OGGETTO: Contratto stipulato in modalità elettronica, a seguito di procedura di gara d'appalto esperita ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016 e realizzata mediante ricorso al "Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione", per l'acquisizione di "servizi di supporto specialistico" in relazione ai vari "sistemi informatici" installati presso il "Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN)" di Napoli, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi.

Alla Società/RTI

Si trascrive di seguito il contratto avente ad oggetto l'acquisizione di "servizi di supporto specialistico" in relazione ai vari "sistemi informatici" installati presso il "Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN)" di Napoli, tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni (di seguito indicata per brevità "Amministrazione") e la Società/R.T.I. "_____" (di seguito indicata per brevità "Impresa"), a seguito del ricorso alla procedura sul portale "*e-procurement*" denominata "Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione".

PREMESSO CHE:

- a) l'Amministrazione, con determina a contrarre n. 600/C/PR/387/18/5/_____/18 del _____, ha manifestato l'intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016, realizzata mediante ricorso al "Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione", per l'acquisizione di "servizi di supporto specialistico" in relazione ai vari "sistemi informatici" installati presso



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

- il “Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN)” di Napoli, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi;
- b) l’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all’uopo predisposto un articolato capitolato tecnico ed ha fissato in € **1.020.000,00**, IVA esclusa, l’importo da porre a base d’asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica, a seguito del ricorso alla procedura sul portale “*e-procurement*” denominata “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”;
- c) l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposita lettera d’invito del _____, trasmessa in modalità telematica, ad invitare le Società già ammesse al “Sistema Dinamico di Acquisizione” per la “categoria merceologica” oggetto della procedura e per la “classe di ammissione” determinata dalla stazione appaltante;
- d) sono pervenute n. () offerte e l’Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile Unico del Procedimento nella seduta del _____, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società/RTI _____, al prezzo di Euro _____, cui sono da aggiungere Euro _____ per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di € _____;
- e) la Società viene indicata per brevità “Impresa” ed il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola “Amministrazione”;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)

Il presente atto ha come oggetto l’acquisizione di “servizi di supporto specialistico” in relazione ai vari “sistemi informatici” installati presso il “Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN)” di Napoli, sito in Via Miano, 2 c/o Real Bosco di Capodimonte, previa individuazione di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

specifiche figure professionali di comprovata capacità tecnica, da affiancare al personale interno del CEN, provviste di specifiche competenze professionali, conoscenze, esperienze e certificazioni, con scadenza massima prevista alla data del **31 dicembre 2021**, a partire presumibilmente dal 1 gennaio 2019.

Le suddette figure professionali dovranno lavorare nel contesto tecnologico descritto all'articolo 2, Paragrafo 2.4, del "capitolato tecnico", documento che, benchè non allegato, costituisce parte integrante del presente contratto.

Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al presente contratto, nonché al capitolato tecnico ed all'offerta economica dell'Impresa in data _____, documenti che, benchè non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch'essi parte integrante del presente contratto.

La fornitura dei suddetti servizi di "supporto specialistico" dovrà essere garantita sulla base delle prestazioni professionali fornite dalle sottoindicate figure professionali, in possesso delle competenze, conoscenze, certificazioni ed esperienze indicate all'articolo 3, Paragrafi 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, del capitolato tecnico, per l'"Analista Programmatore Senior", ed ai Paragrafi 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 e 3.2.5, del medesimo documento tecnico, per l'"Amministratore di Base Dati – DBA":

- n. 3 Analista programmatore senior;
- n. 1 DBA.

Di seguito, il dimensionamento della fornitura fino alla data del 31/12/2021:

Figura professionale	Q.tà	Totale gg annuo	Totale gg 3 anni
Analista programmatore Senior	3	756	2268
DBA	1	252	756

L'ammontare complessivo della fornitura è pari ad € _____, cui sono da aggiungere € _____, per I.V.A. al 22%, per un valore complessivo non superabile di _____.

Opzioni



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

1. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo;
2. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale entro l'importo complessivo stimato **di € 204.000,00**, IVA esclusa, che l'Impresa è tenuta ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all'articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016;
3. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell'articolo 63, comma 5, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un'ulteriore annualità.
4. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs.vo n. 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure i scelta di un nuovo contraente.

Qualora l'Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.

Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Articolo 2

(Norme regolatrici del contratto)

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

- a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
- b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
- c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.II del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
- d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l'approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
- f) il D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, come integrato e corretto dal D. Lgs.vo 19/4/2017 nr. 56, entrato in vigore in data 20.5.2017 (Codice degli Appalti);
- g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
- i) l'articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- j) Il Regolamento (UE) n. 2016/679;
- k) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h), i) e j), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti *a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k)*, che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

Articolo 3

(Direttore esecuzione contratto/Responsabile Generale di Progetto)

Ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs.vo 50/2016, l'Amministrazione, entro 10 giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un "Direttore dell'Esecuzione del contratto", con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui all'articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo, e di tale nomina verrà data comunicazione all'Impresa.

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, congiuntamente con il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un "Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)", con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione.

Articolo 4

(Validità contrattuale)

La validità contrattuale decorrerà dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della comunicazione, a mezzo raccomandata A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo, fatta salva l'ipotesi di cui



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

all'articolo 32, comma 8, del D. Lgs.vo nr. 50/2016, con scadenza massima prevista alla data del 31/12/2021, a partire presumibilmente dal 1 gennaio 2019.

Articolo 5

(Modalità di esecuzione del servizio – Rendiconto - Livelli di servizio)

5.1 - Modalità di esecuzione del servizio

L'Impresa, ai fini dell'erogazione dei servizi oggetto di fornitura, dovrà garantire la presenza delle figure professionali di cui al precedente articolo 1, senza soluzione di continuità, presso la sede del "Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli", sito in località Capodimonte, con le seguenti fasce orarie per l'intero arco dell'anno (ad esclusione dei giorni festivi):

Giorni	Fasce orarie previste
Lunedì - Venerdì	8.00 – 17.00 (8 ore lavorative + 1 ora di pausa)
	oppure 9.00 – 18.00 (8 ore lavorative + 1 ora di pausa)

La scelta della fascia oraria più idonea all'espletamento dell'attività sarà a discrezione dell'Amministrazione e verrà stabilita in base alle esigenze dell'ufficio utente.

5.2 – Rendiconto

Entro il termine del 5° (quinto) giorno successivo ad ogni trimestre di riferimento dovrà essere compilato per l'Amministrazione, a cura del "Responsabile di Progetto", in formato elettronico, un documento, denominato "Rendiconto", riepilogativo delle giornate lavorative prestate, suddivise per figure professionali, con l'indicazione delle presenze rese dalle singole figure professionali nel relativo periodo di riferimento, le eventuali sostituzioni, nonché le problematiche evidenziate e le relative proposte di risoluzione, che sarà poi soggetto a successiva approvazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai fini della successiva liquidazione del corrispettivo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

A fronte di eventuali problematiche che dovessero presentarsi, il “Rendiconto” dovrà comprendere anche le relative proposte di risoluzione.

L'Amministrazione si riserva, comunque, per tutta la validità contrattuale, di richiedere documenti aggiuntivi contenenti ulteriori informazioni volte alla risoluzione delle eventuali problematiche.

5.3 - Livelli di servizio

L'Impresa dovrà garantire le attività oggetto della fornitura secondo i “seguenti livelli di servizio”:

Codice LdS	Livello di servizio	Metrica	Soglia di accettazione	Modalità di calcolo
LDS.01	Tempestività nella consegna del rendiconto delle attività svolte	Giorni	$X = 0$ giorni	Scostamento tra data effettiva di consegna e la data prevista del quinto giorno lavorativo successivo al trimestre di riferimento: $X = \text{Data effettiva} - \text{Data prevista}$
LDS.02	Numero di risorse sostituite su iniziativa del fornitore	Numero sostituzioni	$X \leq 5$ nel trimestre luglio-settembre $X \leq 2$ nei restanti periodi	Somma delle sostituzioni effettuate dal fornitore nel periodo di riferimento (trimestre) per tutte le figure professionali. $X = \text{Somma delle sostituzioni}$
LDS.03	Presenza di personale del fornitore negli orari previsti o richiesti contrattualmente	Numero assenze	$X \leq 2$	Somma giorni di assenza delle figure professionali (esclusi i giorni di sostituzione), registrati nel periodo di riferimento (mese) $X = \text{Somma delle assenze} - \text{Somma dei giorni di sostituzione}$
LDS.04	Tempestività nella sostituzione delle risorse	Giorni	$X \leq 3$ giorni	Scostamento in giorni tra data effettiva di sostituzione e la data del primo giorno di assenza: $X = \text{Data effettiva} - \text{Data di assenza}$
LDS.05	Personale inadeguato	Nr. risorse	$X = 0$ risorse	Numero risorse ritenute inadeguate dall'Amministrazione

Le figure professionali impegnate, in modo continuativo, sulla presente fornitura non potranno essere distolte dalle sue normali attribuzioni o impegnate per altri “progetti”.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

In caso di assenza di una delle figure professionali per un periodo superiore a 2 (due) giorni, e comunque non oltre il 3 (terzo) giorno di assenza, l'Impresa dovrà sostituire la risorsa con una di analoga esperienza e competenza, provvista delle medesime certificazioni.

Superato il mese di assenza la sostituzione verrà considerata definitiva, fermo restando che l'Amministrazione si riserva in ogni caso di accettare o meno una risorsa per una certa qualifica sulla base delle effettive capacità, esperienza ed attitudini al di là del suo profilo personale.

Il mancato rispetto degli impegni indicati al presente Paragrafo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 8.

Articolo 6

(Reportistica)

L'Impresa, in relazione al servizio di "supporto specialistico", dovrà produrre e rendere disponibili all'Amministrazione, in formato elettronico, "report" trimestrali che evidenzino le attività richieste dall'Amministrazione ed i livelli di servizio rilevati nel periodo di riferimento, evidenziando discordanze con i valori contrattualmente previsti.

L'Amministrazione potrà verificare la professionalità del personale impiegato nell'erogazione dei servizi durante il periodo in esame, utilizzando come parametri di qualità l'adeguatezza delle competenze, l'efficacia e l'efficienza degli interventi. Qualora una singola valutazione risultasse insufficiente, l'Impresa su richiesta dell'Amministrazione dovrà sostituire il personale coinvolto.

L'Impresa avrà facoltà di proporre, senza oneri aggiuntivi, soluzioni finalizzate ad agevolare le operazioni di "reportistica" da parte dell'Amministrazione.

Tali "report" dovranno essere trasmessi all'Amministrazione entro il ventesimo giorno solare successivo al trimestre di riferimento.

Il mancato rispetto dei tempi indicati al presente articolo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 8.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Articolo 7

(Presa in carico “sistemi” - Gestione transitoria finale - trasferimento di “know – how” – Consegna documentazione finale)

7.1 - Presa in carico “sistemi”

Ai fini della “presa in carico” dei “sistemi” da parte dell’Impresa, l’Amministrazione provvederà al trasferimento delle conoscenze sui “software” ivi allocati, per un arco temporale di 15 (quindici) giorni lavorativi, a partire dal ricevimento da parte dell’Impresa della comunicazione, da effettuare tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di controllo, fatta salva l’ipotesi della formalizzazione della comunicazione di “anticipata esecuzione” di cui all’articolo 32, comma 8, del D. Lgs.vo n. 50/2016, senza oneri economici aggiuntivi a carico dell’Amministrazione.

7.2 - Gestione transitoria finale

Al termine di efficacia del presente atto negoziale ed in tutti i casi di recesso e/o anticipata risoluzione dello stesso, l’Impresa di impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti, all’Amministrazione e/o soggetti terzi dalla stessa indicati, nonché provvederà a pianificare ed effettuare il passaggio di tutte le conoscenze relative alla presente fornitura all’Amministrazione e/o terzi operatori economici indicati da quest’ultima, allo scopo di consentire il subentro nella gestione dei servizi.

L’Impresa, a seguito di richiesta dell’Amministrazione, a partire dal terzultimo mese di contratto e fino al termine dello stesso, metterà a disposizione, nella forma e con le modalità più opportune, risorse umane e documentazione.

Durante tale periodo, l’Impresa s’impegna a fornire tutte le indicazioni, le conoscenze maturate e le informazioni necessarie o utili a tale scopo, mettendo a disposizione dell’Amministrazione il proprio personale incaricato della gestione, al fine di consentire al subentrante il mantenimento dei “livelli di servizio” richiesti dal presente contratto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Sempre durante tale “fase finale”, in particolare, l’Impresa si impegna a:

- affiancare il personale della nuova gestione;
- garantire il proseguimento del servizio senza causare agli utenti dell’Amministrazione interruzioni o degrado degli “SLA” concordati.

Si descrivono di seguito i principali impegni dell’Impresa relativi a questa “Fase”:

- **predisposizione della documentazione per il passaggio di consegne:** l’Impresa dovrà produrre, in formato sia cartaceo che elettronico, la documentazione indicante le modalità della gestione operativa dei servizi oggetto di fornitura, nonché permettere in qualunque momento l’accesso ai dati raccolti nell’esecuzione delle attività di gestione del sistema informatico fino al momento del subentro e l’utilizzo di tale documentazione da parte del nuovo contraente;
- **trasferimento delle competenze:** l’Impresa dovrà fornire al personale tecnico indicato dall’Amministrazione un adeguato addestramento sull’utilizzo degli strumenti di gestione dei sistemi attivati durante la fase di regime, al fine di rendere l’eventuale prosecuzione delle attività, da parte di soggetti terzi, quanto più efficace possibile.
Tale addestramento dovrà basarsi sia sugli aspetti teorici (metodologie) che pratici (procedure operative, strumenti, etc.);
- **piano di trasferimento del “know-how”:** contenente una pianificazione di massima di tipo esecutivo, articolato in attività, con l’indicazione di scadenze di inizio e fine, di responsabilità, di contenuti e risultati tali da attivare il “trasferimento” e da renderne controllabile la sua effettiva attuazione.

Tutte le attività che saranno svolte dall’Impresa in questa fase, utilizzando le risorse professionali e le giornate lavorative già previste nel presente contratto, non dovranno in alcun modo gravare sull’operatività delle risorse umane e tecnologiche impiegate per la conduzione dei “sistemi”.

La fase di “trasferimento del know-how” è stimato in un massimo di 3 (tre) mesi da definire nel “Piano di trasferimento del know-how” di cui al successivo Paragrafo 7.3.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Detto passaggio di conoscenze dovrà essere garantito senza tuttavia pregiudicare il regolare svolgimento delle ordinarie attività contrattuali.

7.3 – Piano di trasferimento “know – how”

L'Impresa dovrà presentare, **almeno 15 (quindici) giorni prima della decorrenza dell'ultimo trimestre contrattuale**, un “**Piano di trasferimento del know how**”, che dovrà indicare le risorse professionali impegnate nelle singole attività, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del trasferimento di “know-how”.

Il suddetto “**Piano di trasferimento del know how**” sarà oggetto di approvazione da parte del “Direttore dell'Esecuzione del Contratto” entro il termine di 5 (cinque) giorni solari dall'avvenuta consegna dello stesso, con successiva comunicazione all'Impresa tramite PEC e/o con consegna a mano.

In caso di esito negativo di tale valutazione, l'Impresa provvederà ad apportare le modifiche e le integrazioni richieste dall'Amministrazione, ripresentando rispettivamente la cennata documentazione entro l'ulteriore termine di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'esito negativo della verifica.

Trascorsi tali ulteriori 10 (dieci) giorni solari, qualora il suddetto “**Piano**” e/o le versioni successive non sia/siano ancora disponibili e/o la successiva verifica risulti ancora negativa, l'Amministrazione potrà rifiutare la fornitura, riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mandato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell'intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Il mancato rispetto dei termini previsti al presente Paragrafo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 8.

7.4 – Consegna documentazione finale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Alla scadenza del presente atto negoziale ed al termine di tutte le attività ivi previste, l'Impresa dovrà consegnare la "documentazione tecnica", senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, completa e aggiornata allo stato dell'arte dei servizi.

Articolo 8

(Penalità in caso di ritardi e termine essenziale)

8.1 – Penalità in caso di ritardi

8.1.1 – Livelli di servizio

Il mancato rispetto degli impegni previsti all'articolo 5, Paragrafo 5.3, del presente atto, comporterà l'applicazione delle seguenti penali:

Codice LDS	Livello di servizio	Periodicità	Penale applicata
LDS.01	Tempestività nella consegna del rendiconto delle attività svolte.	Trimestrale	0,3‰ per ogni giorno di ritardo eccedente il valore di soglia
LDS.02	Numero di risorse sostituite su iniziativa del fornitore	Trimestrale	0,5‰ per ogni sostituzione eccedente il valore di soglia
LDS.03	Presenza di personale del fornitore negli orari previsti o richiesti contrattualmente	Trimestrale	0,3‰ per ogni assenza eccedente il valore di soglia
LDS.04	Tempestività nella sostituzione delle risorse	Trimestrale	0,5‰ per ogni giorno di ritardo eccedente il valore di soglia
LDS.05	Personale inadeguato	Trimestrale	0,5‰ per ogni risorsa inadeguata eccedente il valore di soglia

8.1.2 – Reportistica

Ogni ritardo rispetto ai termini di cui all'articolo 6, comma 4, comporterà l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1 per mille del valore netto del contratto.

8.1.3 – Piano trasferimento "know-how"

Ogni ritardo rispetto ai termini di cui all'articolo 7, Paragrafo 7.3, comporterà l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1 per mille del valore netto del contratto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

8.2 - Termine essenziale

In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l'ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi **termine essenziale** ai sensi dell'articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale, all'esecuzione in danno dell'Impresa, nonché all'affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento.

Qualora l'importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell'aggiudicatario ed all'incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

Articolo 9

(Scioperi e cause di forza maggiore)

Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.

I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.

Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l'adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

specifica domanda di proroga, presentando altresì un'esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l'ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

Articolo 10

(Modifiche e varianti tecniche)

Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.

Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.

Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.

Quanto sopra sarà fatto constatare:

- a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
- b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

- a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
- b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
- c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.

Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.

Articolo 11

(Adempimenti antimafia e subappalto)

La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.

È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016.

L'Impresa provvederà al deposito dei contratti di subappalto presso gli Uffici dell'Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Contestualmente, l'Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs.vo 50/2016.

Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l'approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

L'Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell'Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell'esecuzione del contratto.

Articolo 12

(Garanzia definitiva)

A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l'Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto Legislativo n. 50/2006, costituirà entro 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla stipula del presente atto negoziale una garanzia definitiva di € _____ pari al _____% dell'importo contrattuale, da effettuare alternativamente mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.

L'Importo è ridotto in quanto l'Impresa è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016.

Nell'eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 107, comma 3, del D. Lgs.vo 1° settembre 1993, n. 385.

La garanzia dovrà essere corredata da un'autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell'Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.

In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potrà essere corredata da autentica notarile ai sensi dell'articolo 2703 del Codice Civile.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Qualora l'ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare alla Società aggiudicataria, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.

La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura:

“Garanzia definitiva per l’atto negoziale discendente dalla gara d’appalto avente ad oggetto l’acquisizione di “servizi di supporto specialistico” in relazione ai vari “sistemi informatici” installati presso il “Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN)” di Napoli, con scadenza prevista alla data del 31 dicembre 2021”.

Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte della Società aggiudicataria, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall'Amministrazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

Articolo 13

(Pagamenti - tracciabilità dei flussi finanziari - Clausola risolutiva espressa)

13.1 - Pagamenti

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi trimestralmente successivamente alla data di scadenza del relativo periodo di riferimento e comunque successivamente all'acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

Le predette fatture dovranno essere intestate a: MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità disposte dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), recante il numero CODICE CIG _____ e trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

13.2 - Tracciabilità

Resta fin d'ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.P.A..

Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità disposte dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), presso il seguente Istituto: _____

Sono abilitati ad operare sul predetto conto i soggetti di seguito indicati:

NOME FIRMATARIO	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE

L'Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.

Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l'Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.

Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano "*ope legis*" e/o per fatto previsto negli atti legali dell'Impresa, quando anche pubblicate nei modi di legge, l'Impresa s'impegna a darne tempestiva notifica all'Amministrazione stipulante.

In difetto di tale comunicazione, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.

Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall'Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

13.3 – Clausola risolutiva espressa

In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali bancari indicati successivamente, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, in applicazione dell'articolo 3, commi 8 e 9, della Legge 136/2010 e successive modificazioni.

Articolo 14

(Clausola dell'Amministrazione più favorita)

L'Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, dalla medesima Impresa, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino alla completa fornitura dei servizi previsti nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura.

Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le prestazioni già erogate ed accettate dall'Amministrazione.

Articolo 15

(Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)

L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante l'oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Inoltre, l'Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, l'Amministrazione, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.

Per detta sospensione, l'Impresa non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo dell'Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l'Impresa non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l'Impresa stessa.

L'Impresa si impegna, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.

Articolo 16

(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)

L'Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

In particolare, il personale dell'Impresa che, nell'ambito dell'erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall'Amministrazione ed indicati quali "elementi classificati riservati" dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell'Amministrazione stessa.

E' fatto divieto al personale di codesta Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell'Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Ove codesta Impresa intenda diffondere:

- a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d'impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
- b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all'Amministrazione ed impiegati nei servizi d'istituto,

dovrà rivolgere apposita istanza all'Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all' Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica, all'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.

Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.

L'Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell'Impresa ai fini dell'eventuale trattamento dei dati personali.

L'Impresa si impegna a sostituire, in tempo utile, il proprio personale che per qualsiasi motivo dovesse lasciare l'attività in corso.

Il personale impiegato dall' Impresa dovrà essere di gradimento dell' Amministrazione che si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse utilizzate dalle Imprese Associate stesse, nell' esecuzione del presente contratto, non ritenute idonee dall' Amministrazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Articolo 17 **(Decadenza e diritti dell'assuntore)**

L'Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, entro 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

Articolo 18 **(Clausola sociale)**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, nel limite percentuale del 10%, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Tale clausola è obbligatoria, fatta salva la manifesta volontà da parte dell'operatore economico uscente di mantenere all'interno del proprio organico il personale oggetto di eventuale riassorbimento da parte dell'operatore economico subentrante, e qualora l'organizzazione aziendale del soggetto subentrante sia compatibile con la sua applicabilità.

Il mancato rispetto dell'impegno assunto in sede di gara, confermato con la sottoscrizione del presente atto negoziale, rispetto alla "clausola sociale", comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del D.Lgs.vo nr 50/2016.

Articolo 19 **(Recesso dell'Amministrazione)**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ai sensi dell'art. 109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016, è in facoltà dell'Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20(venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

In ossequio al disposto di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l'Amministrazione recederà dal contratto nell'ipotesi di esito positivo dell'informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Articolo 20

(Controversie contrattuali)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.

Articolo 21

(Domicilio legale)

A tutti gli effetti di legge, l'Impresa dichiara di eleggere il proprio domicilio in _____, ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al Contratto. L'Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

Articolo 22

(Oneri fiscali)

Restano a carico dell'Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.

Articolo 23

(Esecutività e vincoli contrattuali)

L'Amministrazione parteciperà all'Impresa, a mezzo telefax e/o PEC e/o mediante consegna a mano e/o mediante raccomandata R/R, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.

Il presente contratto, mentre vincola l'Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

L'Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.

L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 8 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 8, Paragrafo 8.2, è prevista nella fattispecie contemplata dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 5, ultimo comma;
- articolo 6, ultimo comma;
- articolo 7, Paragrafo 7.3, ultimo comma.

L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 8 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 8.2, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante *dichiarazione* unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera a mezzo PEC e/o a mezzo telefax e/o a mezzo raccomandata A/R o con consegna a mano - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 9, comma 6;
- articolo 11, ultimo comma;
- articolo 12, ultimo comma;
- articolo 13, Paragrafi 13.2 e 13.3;
- articolo 16, ultimo comma;
- articolo 18, ultimo comma;
- articolo 25, comma 2.

Inoltre, qualora l'Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 23, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

Articolo 24

(Cessione del credito)

L'Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito.

Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel documento devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.

La cessione del credito è opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.

Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.

Articolo 25

(Risoluzione in caso di condanna penale)

E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell'Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all'Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.

L'Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Articolo 26

(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)

L'Amministrazione ha valutato, nel caso "di specie", la NON sussistenza di interferenze nelle attività lavorative.

I costi della sicurezza per rischi da interferenze sono pari a zero.

Articolo 27

(Patto di integrità)

Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell'unito "Patto di integrità", predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante come allegato "D", impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.

Articolo 28

(Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno)

Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall'unito "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno", adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al +3, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell'articolo 54, comma 5, del Decreto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 29

(Prevalenza delle clausole contrattuali)

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la *ratio* contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Per accettazione delle condizioni stabilite nel presente contratto
Procuratore della "_____

(documento firmato digitalmente in modalità elettronica)

PER L'AMMINISTRAZIONE
IL DIRETTORE CENTRALE
Vaccaro

(documento firmato digitalmente in modalità elettronica)